

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2318 del 23 Dicembre 2020

Bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 28/2019. Domanda di contributo presentata dalla società **MIRO S.R.L.** ed acquisita con protocollo **CR/2019/26922 del 19/11/2020**.
Variatione del costo ammesso e del contributo concesso.

Visto l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.), che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii. ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Legge di stabilità", che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2 bis, comma 43 che dispone che: *“A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale”*;

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante *“Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148”*, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Richiamate le proprie ordinanze n. 2 del 19 febbraio 2019 e n. 3 del 27 febbraio 2019, modificate con le ordinanze n. 25 del 1° agosto 2019 e n. 26 del 9 settembre 2019, con le quali, in seguito alla proposta formulata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 185/2019, è stato approvato un bando finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Richiamata altresì la propria Ordinanza n. 28 del 31 Ottobre 2019, con la quale, a seguito della emanazione della Deliberazione del 21 ottobre 2019, n. 1763, è stato approvato un Bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012:

- avente le stesse finalità, gli stessi interventi e spese ammissibili del bando approvato con l'Ordinanza n. 2/2019, così come integrato dalle successive Ordinanze nn. 3/2019, 25/2019 e 26/2019;

- riservato ai 352 soggetti che, in occasione dell'apertura della seconda finestra del sopra citato bando, hanno dato inizio alla compilazione delle domande che, al momento di chiusura anticipata della finestra stessa - determinata dal raggiungimento del numero massimo di richieste previste – risultavano pertanto in uno stato di lavorazione precedente a quello dell'invio alla pubblica amministrazione e in relazione alle quali non è stato possibile effettuare l'invio telematico;

- che prevede una diversa modulazione percentuale del contributo concedibile in misura pari ad un minimo del 50% fino ad un massimo del 70% delle spese ammissibili e incrementato del 10% nel caso in cui sussistano le premialità indicate nel bando medesimo;

Richiamate le disposizioni contenute del suddetto bando, e in particolare quelle relative agli obiettivi dello stesso, agli interventi ammissibili, alle spese ammissibili, alla dimensione minima dell'investimento ammissibile, ai soggetti che possono presentare domanda di contributo e relativi requisiti soggettivi di ammissibilità, alla localizzazione e ai requisiti degli immobili nei quali possono essere realizzati gli interventi, alle modalità e ai termini per la presentazione delle domande, alle cause di inammissibilità delle domande a seguito delle istruttorie formali e di merito delle stesse;

Vista la Determinazione del direttore Generale all'Economia della conoscenza, del lavoro e della società n. 6318 del 08/04/2019, avente ad oggetto "Individuazione dei collaboratori per l'attività di istruttoria e costituzione del nucleo di valutazione per la valutazione delle domande presentate ai sensi del bando approvato con ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n.2/2019 così come modificato con l'ordinanza n.3/2019";

Dato atto:

- che, con Decreto n. 525 del 27 marzo 2020, è stato concesso alla società **MIRO S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO) in Via Firenze n. 5 int. 1, C.F./P.Iva 03675360360, un contributo pari ad **€ 18.659,27**;

- che con Decreto n. 1797 del 12 ottobre 2020 si è provveduto a rettificare l'Allegato 1 del DCR N. 525/2020, per la sola parte riferita ai dati COR e pertanto il COR assegnato alla società **MIRO S.R.L.** è **1686275**;

- che in data 04/12/2020, tramite l'applicativo SFINGE2020, prot. n. CR/2020/22483, la società **MIRO S.R.L.** ha presentato richiesta di autorizzazione alla variazione di progetto ai sensi dell'art. 34 del Bando straordinario, avente ad oggetto un nuovo piano dei costi;

- che la richiesta di autorizzazione alla variazione di progetto è stata accolta dal Nucleo di valutazione, come riportato nel verbale acquisito agli atti del Servizio Qualificazione delle Imprese e che di conseguenza il **costo ammesso** totale viene rideterminato in **€ 23.324,00**;

- che il nuovo costo ammesso complessivo ha rideterminato il contributo concedibile in **€ 18.659,20**;

Considerato che:

- a seguito della variazione del contributo concedibile, il Servizio Qualificazione delle Imprese ha provveduto, nel “Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)”, ad aggiornare i dati relativi agli aiuti di Stato concessi alla società beneficiaria;

- che il codice di concessione RNA (COR) 1686275 è stato variato con COVAR 397510;

- che, a fronte dell’adozione del presente provvedimento, l’importo relativo alla differenza tra il contributo concesso con Decreto di concessione n. 525/2020 ed il contributo rideterminato concesso a seguito di variazione è pari a complessivi **€ 0,07**, e torna nella disponibilità del fondo di cui all’articolo 11 del D.L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 e ss.mm.ii. rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

- che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo è E84H19000850008;

Visto infine il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

DECRETA

1. di rideterminare, per il progetto presentato con Domanda di contributo intestata alla società **MIRO S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO) in Via Firenze n. 5 int. 1, C.F./P.Iva 03675360360, ed acquisita con protocollo **CR/2019/26922 del 19/11/2020**, il costo ammesso in **€ 23.324,00**, rispetto al costo precedente di € 23.324,09;

2. di **rideterminare il contributo concesso** alla società MIRO S.R.L. in **€ 18.659,20**, rispetto al contributo precedente di € 18.659,27;

3. di dare atto che il costo ammesso con il presente provvedimento è stato approvato dal Nucleo di valutazione, come riportato nel verbale acquisito agli atti del Servizio Qualificazione delle Imprese, in base alla richiesta autorizzazione alla variazione del progetto presentata dal beneficiario, ai sensi di quanto stabilito nel bando straordinario approvato con l’Ordinanza n. 28/2019;

4. che il codice di concessione RNA (COR) 1686275 è stato variato con COVAR 397510;

5. che, a fronte dell’adozione del presente provvedimento, l’importo di **€ 0,07** torna nella disponibilità del fondo di cui all’articolo 11 del D.L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 e ss.mm.ii. rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **MIRO S.R.L.** a cura del Servizio Qualificazione delle Imprese;

7. di rimandare a successivi provvedimenti l'adozione degli atti di liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 2, secondo le modalità stabilite dall'Ordinanza n. 28/2019 nonché dal bando straordinario approvato con la medesima Ordinanza;

8. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.lgs. n. 33 del 2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)